

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | In gazzetta il decreto legge "Cura Italia"
- 3 | Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Prassi

- 4 | Le sospensioni degli adempimenti tributari del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia"
- 4 | Prestazioni di logistica integrata - Territorialità IVA
- 4 | Rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata
- 4 | Riduzione rischio sismico – detrazione solo per interventi a decorrere dal 1/1/17
- 4 | Riporto delle perdite dell'imprenditore individuale – le perdite sopravvenute derivanti dall'accertamento dell'Ufficio

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 5 | Modelli
- 5 | Codici tributi

L'Agenzia delle entrate informa

- 6 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

7 8	Assonime	✓ Tassazione dei dividendi distribuiti a società semplici
		✓ Assemblee "a porte chiuse"
	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Le novità del decreto "Cura Italia"
		✓ Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale

Ordinary Assist

NORMATIVA	
In gazzetta il decreto legge "Cura Italia" È stato pubblicato il decreto legge 17/3/20, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Le relative misure sono state oggetto illustrazione e approfondimento negli Special Assist nn. 4 – 5 – 6 – 7/2020.	<i>D.L. n. 18 del 17/3/20 (G.U. n. 70 del 17/3/20)</i>
Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali L'art. 45, co. 2 della legge n. 124/2015 stabilisce che al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali individuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È stato ora pubblicato il D.P.C.M. con cui è stabilita la misura della riduzione.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/20 (G.U. n.77 del 23/3/20)</i>
Destinatari della riduzione - la riduzione si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nel 2018 un reddito di lavoro dipendente, ai fini dell'Irpef, complessivamente non superiore a 28.000 euro. Misura della riduzione - nel periodo compreso tra l'1/1/19 e il 31/12/19, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio (sono considerate tali le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale), comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 507 euro. Modalità applicative - il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nel 2019 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nel 2019 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'art. 17 del Tuir.	

Ordinary Assist

PRASSI	
Le sospensioni degli adempimenti tributari del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" L'Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi, ha chiarito le disposizioni del D.L. n. 18/2020 che hanno sospeso alcuni adempimenti tributari. Si tratta delle disposizioni e dei chiarimenti di prassi illustrati nello Special Assist Covid – 19 – n. 5/2020, concernenti: • rimessione in termini per i versamenti; • ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, Iva di marzo - sospensione dei versamenti per alcune categorie di soggetti; • attività degli uffici degli enti impositori - sospensione dei termini; • sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione; • misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria.	<i>Agenzia delle entrate, circolari n. 4, 5, 6 e 7 del 2020, risoluzioni n. 12 e 14 del 2020, FAQ, comunicato stampa del 21/3/20</i>
Prestazioni di logistica integrata - Territorialità IVA Al fine di verificare la territorialità del servizio di logistica integrata, assumono rilevanza le circostanze: • che la prestazione sia collegata a un bene immobile espressamente determinato; • che l'immobile possa essere considerato elemento costitutivo, in quanto rappresenta un elemento centrale e indispensabile della prestazione in esame.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 96 del 27/3/20</i>
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili. I servizi relativi a beni immobili ricomprendono soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Presentano un nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi: • derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; • erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.	
Rinuncia a fronte di istanza di ruling già presentata Per il primo periodo di imposta di applicazione del regime di autoliquidazione Patent box, il contribuente che intende rinunciare alla procedura deve comunicare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta in corso all'1/5/19 tramite PEC o raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio presso il quale è incardinata la trattazione dell'istanza, l'espressa e irrevocabile volontà di rinunciare alla prosecuzione della stessa.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 99 del 27/3/20</i>
Riduzione rischio sismico – detrazione solo per interventi a decorrere dal 1/1/17 Chi acquista unità immobiliari potrà fruire della detrazione dall'imposta in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia con riduzione del rischio sismico le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dall'1/1/17, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 24/3/20</i>
Riporto delle perdite dell'imprenditore individuale – le perdite sopravvenute derivanti dall'accertamento dell'Ufficio La circostanza che il contribuente (imprenditore individuale) sia venuto a conoscenza della perdita relativa al 2014 solo a seguito dell'avviso di accertamento nel 2019 non consente di spostare la competenza di tale perdita. La perdita relativa al periodo d'imposta 2014 è utilizzabile per l'intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017 (criterio vigente <i>ratione temporis</i>), e illimitatamente e nel limite dell'80%, dal 2018 la perdita eventualmente residua. Ne consegue che l'agente di commercio dovrà presentare delle dichiarazioni integrative a favore per gli anni 2015-2017.	<i>Agenzia delle entrate, risposta n. 94 del 24/3/20</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
MODELLI		
Modello IVA TR	Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 144055 del 26/3/20</i>
CODICI UFFICIO		
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Codici vari	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 15 del 26/3/20</i>
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020	"6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi-articolo 65 del decreto-legge 17/3/20, n. 18".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13 del 20/3/20</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili:

- elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del Bonus pubblicità per l'anno 2019.

Aggiornamento

- tabelle codici Enti Creditori/Beneficiari;
- tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi software di controllo;
- archivi software di controllo Modello F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione.

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione Certificazione unica 2020 (versione 1.0.2);
- software di controllo Certificazione unica 2020 (versione 1.0.2).

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dall'16/3 al 31/3*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Tassazione dei dividendi distribuiti a società semplici: Assonime Pubblicata una circolare in cui gli esperti dell'Assonime hanno analizzato il nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti a società semplici introdotto dall'art. 32-<i>quater</i> D.L. n. 124/2019. L'art. 32-<i>quater</i> è intervenuto a correggere i problemi applicativi sorti dopo le modifiche operate dalla legge di Bilancio 2018 - che ha modificato la disciplina impositiva dei redditi di natura finanziaria realizzati da persone fisiche in relazione alle partecipazioni qualificate prevedendo, come per le partecipazioni non qualificate, che detti proventi siano assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 26% - che avevano indirettamente impattato anche sul trattamento fiscale dei dividendi erogati a società semplici i quali sono divenuti integralmente tassabili determinando una doppia imposizione economica (all'Irpef o Ires dovuta dal socio della società semplice se sommava l'Ires e l'Irap dovuti dalla società che distribuisce il dividendo). Per evitare tale doppia imposizione l'art. 32-<i>quater</i> ha disposto che i dividendi erogati alle società semplici sono imponibili presso i relativi soci secondo la disciplina fiscale ad essi riferibile in base alle relative caratteristiche soggettive (persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone e soggetti Ires). In sostanza, con la nuova disposizione, si rende applicabile la stessa disciplina fiscale che sarebbe stata applicata nel caso in cui i soci avessero percepito direttamente il dividendo. Tra gli altri chiarimenti, l'Assonime ha evidenziato che, la particolare forma di trasparenza introdotta dall'art. 124/2019, fa sì che i dividendi sono imponibili in capo a quei soggetti che risultano soci della società semplice nel momento in cui questa li percepisce. Pertanto, i soci incisi dal tributo sono quelli che risultano tali al momento della percezione del dividendo da parte della società semplice e non quelli risultanti alla chiusura del periodo d'imposta della società semplice.	<i>Assonime, circolare 3/2020</i>
Assemblee "a porte chiuse": Assonime Q&A L'art. 106 del D.L. n. 18/2020, al fine di consentire lo svolgimento delle assemblee "a porte chiuse" a causa dell'emergenza sanitaria, ha esteso i termini ordinari per lo svolgimento annuale dell'assemblea e consentito il ricorso generalizzato a strumenti – voto per corrispondenza, voto elettronico, partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, rappresentante designato – che permettono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo, derogando anche alle norme di legge e dello statuto. La scelta sulle modalità di partecipazione e voto in assemblea deve essere indicata nell'avviso di convocazione, i cui contenuti devono essere stabiliti dal consiglio di amministrazione. Sul tema l'Assonime ha pubblicato una serie di domande e risposte sulle questioni applicative che le nuove modalità di svolgimento dell'assemblea pongono alle società sulle seguenti questioni principali: 1. Convocazione dell'Assemblea; 2. Luogo dell'Assemblea e partecipazione; 3. Deleghe di voto nelle società quotate; 4. Rappresentante designato; 5. Voto per corrispondenza; 6. 6. Decisione dei soci nelle S.r.l.	<i>Assonime, Q&A</i>
Le novità del decreto "Cura Italia": Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un documento in cui i commercialisti illustrano le disposizioni di maggiore interesse del D.L. n. 18/2020 che ha introdotto una serie di misure di potenziamento del	<i>CNDCEC, documento "D.L. Cura Italia"</i>

Ordinary Assist

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per complessivi 25 miliardi.	
Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un documento dei commercialisti sulla relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti (aggiornamento delle precedenti versioni). Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto conserva la struttura delle precedenti edizioni privilegiando una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010.	<u>CNDCEC, documento "Relazione unitaria"</u>